



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER – CONFERENZA DI SERVIZI

T.A.R. Sardegna, Cagliari, n. 285 dd. 2.4.2025 - art. 12 del d.lgs. n. 387/2003: A.U. impianto agrivoltaico – art. 10 bis L. 241/1990: obbligo di comunicare il preavviso di diniego al momento della conclusione della conferenza di servizi

La sentenza giudica sulla legittimità di un provvedimento con cui la Regione aveva disposto l'archiviazione dell'istanza presentata da una Società ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 volta al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all' art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico. Durante la seconda seduta della conferenza di servizi, il rappresentante della Regione aveva annullato la seduta per approfondimenti sull'*"applicazione all'intervento in questione delle disposizioni normative di recente intervenute con la conversione in legge del D.L. 13/2023, avvenuta con la L. n. 41 del 21 aprile 2023"*. A quel punto la Società aveva ripresentato il progetto, chiedendo però il rilascio dell'Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003. La Regione aveva eccepito che alla seconda domanda non era stata allegata la documentazione da cui risultasse la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto; che il piano particellare doveva comprendere tutte le aree interessate dall'intervento (impianti e linee di connessione), compresa la viabilità e, qualora presenti, corsi d'acqua con indicazione del soggetto intestatario, della superficie totale e della superficie occupata, dell'opera da realizzarsi ed il titolo di disponibilità. La Regione aveva risposto *"considerata la carenza dei suddetti elementi essenziali ...la presente istanza risulta al momento improcedibile, pertanto, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90 e s.m.i., si chiede a Codesta Società di provvedere alla regolarizzazione dell'istanza"*. A seguito di ulteriori interlocuzioni con l'ufficio regionale, con richiesta di integrazioni istruttorie, venivano convocate una ulteriore seduta della conferenza dei servizi asincrona e, successivamente una conferenza di servizi sincrona per l'esame delle integrazioni e l'espressione delle relative determinazioni da parte delle varie p.a. convocate. Tale conferenza si concludeva con un provvedimento negativo a seguito dell'espressione di pareri negativi, tra cui quello del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico.

La Società impugnava il provvedimento conclusivo della conferenza avanti al TAR, lamentando la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, perché la Regione, una volta ricevuti i pareri negativi di alcune delle partecipanti alla conferenza asincrona per ritenuta insufficienza delle integrazioni documentali effettuate dalla Società, aveva respinto la proposta progettuale della stessa senza formulare alcuna comunicazione preventiva ex art. 10 bis, a suo dire, in violazione dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990 che impone all'amministrazione procedente, *"qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso fondati sull'assoluta incompatibilità dell'intervento e non superabili con prescrizioni o modifiche progettuali"*, di emettere la determinazione di conclusione negativa della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.

La sentenza in commento riconosce fondata la censura, in quanto la Regione, a conclusione della conferenza asincrona, non aveva inviato alla Società alcun atto avente forma e sostanza di preavviso di diniego, ma solo direttamente un provvedimento di diniego alla luce dei pareri negativi espressi dalle p.a. invitate alla conferenza. Ad avviso del TAR la società non sarebbe stata preavvertita del fatto che il Servizio Energia regionale intendeva respingere la sua proposta, nonostante la documentazione prodotta e, dunque, non ha avuto la possibilità di formulare le proprie controdeduzioni, obiettivo a cui l'art. 10 bis della legge n. 241/1990 è preordinato.

La sentenza aggiunge che questa omissione procedimentale comporta illegittimità del provvedimento conclusivo negativo, dato che l'art. 12, comma 1, lett. i), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha espressamente previsto che *"La disposizione di cui al secondo periodo (si intende dell'art. 21 octies della legge n. 241/1990: n.d.e.) non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis"*, escludendo qualunque possibile "sanatoria" del provvedimento di diniego mancante del previo preavviso dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

In definitiva, la comunicazione dei motivi ostativi deve essere effettuata all'esito della conferenza asincrona, *quando "tutte le carte sono sul tavolo" e l'interessato ha, quindi, la concreta possibilità di formulare controdeduzioni rispetto al dichiarato intento dell'amministrazione procedente di respingere la sua proposta.*

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ca&nrg=202400811&nomeFile=202500285_01.html&subDir=Provvedimenti